

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5**  
**ORISTANO**

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA U.S.L. N. 5 DI ORISTANO

E L'AZIENDA U.S.L. N. 3 di NUORO.

PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' di CONSULENZA E  
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI OSTETRICIA E  
GINECOLOGIA PRESSO IL P.O. "A.G. MASTINU" DI BOSA.

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

L'Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano (P.I. 00681110953), di seguito indicata come ASL N. 5, rappresentata dal Commissario Dr. Giovanni Panichi che agisce in nome e per conto della ASL. domiciliato per la carica presso la sede legale -Via Carducci, 35 Oristano-;

E

L'Azienda U.S.L. N. 3 di Nuoro (P.I. 00977680917), di seguito indicata come ASL N. 3, rappresentata dal Commissario Dr. Antonio Succu, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale Via Demurtas, 1 Nuoro.

PREMESSO

- che con deliberazione n° 112 del 29/01/2010 la ASL N. 5 di Oristano ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione esterna di Dirigenti Medici- disciplina Ostetricia Ginecologia per la consulenza e collaborazione professionale presso l'U.O. Ostetricia Ginecologia del P. O." A.G. MASTINU" di Bosa;
- che l'obiettivo sopra indicato può essere raggiunto allo stato attuale, solo ricorrendo alla collaborazione esterna di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- la ASL N. 3 di Nuoro si impegna a fornire una collaborazione alla A.S.L.. N. 5 di Oristano mediante proprio personale medico specialista nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia;

ART. 2

- I Dirigenti Medici si impegnano a prestare la propria attività di consulenza professionale presso l'U.O Ostetricia Ginecologia del P.O. "A.G. MASTINU" di Bosa dell' ASL N. 5 di Oristano, e su richiesta del Direttore Sanitario, al di fuori del normale orario di lavoro;

ART.3

- Per le suddette prestazioni la ASL N. 5 corrisponderà all'ASL N. 3 un compenso pari a

- a) Euro 1.000,00 per ogni accesso (della durata di 6 ore), nell'ipotesi di attività chirurgica programmata;
- b) Euro 60,00 ora per attività routinaria e/o turni di guardia e disponibilità, al di fuori dell'ipotesi di attività chirurgica programmata;
- c) Indennizzo per il viaggio 50% ora della suddetta somma.

Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato direttamente all'ASL n° 3 di Nuoro, la quale provvederà a corrispondere totalmente la somma al personale che effettuerà la prestazione nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso.

#### ART.4

- Il compenso mensile lordo risultante da computo delle ore come determinato al precedente art. 3 ai punti a), b) e c), verrà corrisposto dall'ASL n° 5 all'ASL n° 3 che ne attribuirà il 95% ai consulenti aventi diritto;

#### ART.5

- Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione verrà stipulata dall'ASL n° 5 apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa;

#### ART.6

- La presente convenzione, decorrerà dalla data di sottoscrizione della deliberazione di cui al primo punto della premessa, avrà durata di un anno e potrà essere contestualmente prorogata previa adozione di specificato atto deliberativo del competente organo dell'Azienda USL N. 5 di Oristano e dell'Azienda USL N. 3 di Nuoro. La presente

convenzione può essere estinta anticipatamente a discrezione dell'Azienda USL N. 5 di Oristano;

ART.7

- I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute;

ART. 8

- Le apparecchiature, gli arredi, i presidi diagnostici connessi e utili all'attività del collaboratore sono forniti dall'Azienda;

ART. 9

- Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione;

ART. 10

- Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile;

ART. 11

La presente convenzione verrà registrata limitatamente in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO

della A.S.L. N.3

Dr. Antonio Succu

---

IL COMMISSARIO

della A.S.L. N. 5

Dr. Giovanni Panichi

---